

DECISIONE N. 846/2004/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004

che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio
relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo,
la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei
(MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 157 (3),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ¹,

visto il parere del Comitato delle regioni ²,

agendo in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ³,

¹ GU C 10 del 14.1.2004, pag. 8.

² GU C 23 del 27.1.2004, pag. 24.

³ Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio, con decisione 2000/821/CE ¹ ha istituito il programma MEDIA Plus, destinato a incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei, per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005.
- (2) È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di appoggio al settore audiovisivo europeo considerati gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell'articolo 157 del Trattato.
- (3) È altresì essenziale che la Commissione fornisca una relazione di valutazione completa e dettagliata sul programma MEDIA Plus entro il 31 dicembre 2005, in tempo, perché l'autorità legislativa possa valutare la proposta di un nuovo programma MEDIA Plus il cui avvio è previsto per il 2007, e perché l'autorità di bilancio possa valutare la necessità del nuovo contesto finanziario,

DECIDONO:

¹ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

Articolo 1

La decisione 2000/821/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, la data del "31 dicembre 2005" è sostituita da quella del "31 dicembre 2006".
- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, l'importo di riferimento di "350 milioni di euro" è sostituito da quello di "453,6 milioni di euro" comprendente l'adeguamento effettuato, in seguito alla revisione delle prospettive finanziarie, per tener conto dell'allargamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 29.4.2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL